



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 19/TFT del 28 marzo 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFT (2021/2022)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 28 marzo 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

DECISIONE

FASC. 114

Avv. Arturo Frojo (Presidente); avv. Nicola Cuomo e avv. Pier Angelo Amodio (Componenti).
Proc.003097/655 (ex 002191/655) pfi20-21 PM/ps del 05.11.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. D'Auria Raffaele n.6.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS per aver proceduto all'iscrizione della predetta società al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal C.ON.I. ma non convenzionato con il settore giovanile Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto che tesserati per la società dallo stesso rappresentata prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto tuttavia effettivo nel mese di Aprile a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid.19 nella Regione Campania. Sig. Festa Gianluca n.27.05.1987, all'epoca dei fatti dirigente della società Asd Cantera Napoli, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS per aver perfezionato la partecipazione della predetta società al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal C.ON.I. ma non convenzionato con il settore giovanile Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto che tesserati per la società dallo stesso rappresentata prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto effettivo nel mese di Aprile a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid.19 nella Regione Campania. La società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. D'Auria Raffaele di cui sopra. La società Asd Cantera Napoli, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Festa Gianluca di cui sopra.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per il Presidente sig. D'Auria Raffaele della società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, la sanzione di mesi 9 di inibizione;

per il dirigente **sig. Festa Gianluca** della società Asd Cantera Napoli, la sanzione di mesi 9 di inibizione;

per la società **Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy** € 700,00 di ammenda.

per la società **Asd Cantera Napoli** € 700,00 di ammenda.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto di deferimento la procura federale ha portato a sostegno delle sue contestazioni sia articoli giornalistici pubblicati in data 29 marzo 2021 e 2 aprile 2021 sia le dichiarazioni rese dal presidente D'Auria Raffaele e dall'allenatore Mancini Valentino della società SSD ARL R.D. Internapoli Kennedy che quelle rese dal dirigente Festa Gianluca della società Asd Cantera Napoli.

2. In via preliminare si dà atto che, in altro procedimento avente . proc. /784 – pfi 20-21, il presidente D'Auria Raffaele e la società si sono avvalsi dell'accordo di cui all'art. 126 CGS con cui il presidente ha subito l'inibizione per mesi quattro e la società l'ammenda di € 267,00 per la violazione del comunicato ufficiale n. 1/SGS del 9 luglio 2020 consistente nell'aver iscritto la società da lui presieduta al Torneo organizzato dalla "Sport and Fun" in collaborazione con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal C.O.N.I. ma non convenzionato con il settore giovanile Scolastico della F.I.G.C.

3. Ciò premesso si passa ad esaminare prima l'ulteriore capo d'incolpazione nei confronti del presidente D'Auria Raffaele e della società da lui presieduta per aver svolto allenamenti nel mese di marzo 2021 durante il periodo di inibizione da ogni attività sportiva disposto dal D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2021 richiamato dal comunicato n.71 dell'11 marzo 2021 CRC Campania.

4. Il presidente ha ammesso che la società abbia svolto degli allenamenti nel mese di marzo 2021, pur se ha affermato di non aver ricevuto alcuna sanzione dai carabinieri durante un controllo avvenuto in quei giorni.

5. La mancata comminazione di sanzioni da parte dei carabinieri non è elemento idoneo ad escludere la violazione delle norme previste dal protocollo COVID-19 sopra menzionate che prevedevano, per quel periodo, il totale divieto di allenamento per le squadre non impegnate in eventi o tornei di rilievo nazionale.

6. In conseguenza di ciò e tenuto conto che il presidente ha anche concordato la sanzione di cui all'art. 126 CGS dimostrando di voler collaborare fattivamente con la giustizia sportiva, il tribunale reputa equo applicare, anche per il principio della continuazione dell'illecito, la sanzione del deferimento per mesi due nei confronti del presidente D'Auria Raffaele e la sanzione dell'ammenda di € 200,00 a carico della società da lui rappresentata.

7. Nei confronti del dirigente Festa Gianluca e della società Asd Cantera Napoli si procede per entrambe le contestazioni sopra indicate da considerarsi infondate nel merito perché non provate.

8. L'articolo giornalistico del 2 aprile 2021, pubblicato sul giornale on line "Casertananews" ha esclusivo valore di notizia della presunta violazione ma non può essere, da solo, elevato a prova documentale.

9. A differenza di quanto asserito dalla procura federale, il dirigente Gianluca Festa non ha ammesso alcuno degli elementi a fondamento della contestazione avendo espressamente dichiarato che la società aveva semplicemente dato l'adesione al torneo in questione senza essersi mai iscritta allo stesso e senza aver mai tesserato i calciatori nonché di aver poi revocato anche tale adesione. Ha affermato, inoltre, che la sua società, nel mese di marzo 2021, non ha mai svolto allenamenti avendo, invece, dichiarato che le foto raffiguranti il campo di calcio di allenamento e i giocatori della sua società si riferivano a periodi antecedenti.

10. Le contestazioni ascritte al dirigente Festa Gianluca e alla società Asd Cantera Napoli non sono, pertanto, provate.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di applicare: per il Presidente sig. D'Auria Raffaele della società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy, la sanzione di mesi 2 di inibizione; per la società Ssd Arl Rd Internapoli Kennedy € 200,00 di ammenda; il non luogo a procedere per il dirigente sig. Festa Gianluca e per la società Asd Cantera Napoli.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 117

Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. G. De Vincentiis (Componenti).

Proc.004471/784pfi20-21PM/mf del 20.12.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Guaglione Addolorata, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Asd Madonnelle, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Madonnelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Guaglione Addolorata** di cui sopra;

Sig. Sermino Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Royal Acerrana 2019**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione "CSEN", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Royal Acerrana 2019, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Sermino Salvatore** di cui sopra;

Sig. Vitale Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Olympia Calcio Aversa**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, a Tornei non autorizzati con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Olympia Calcio Aversa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Vitale Giuseppe** di cui sopra;

Sig.ra Sirio Tatiana, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Football Club Napoli Nord**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o

comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, a Tornei non autorizzati con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

Sig. Rispo Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Football Club Napoli Nord**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, a Tornei non autorizzati con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Football Club Napoli Nord, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sigg.ri **Rispo Raffaele** e **Sirio Tatiana** di cui sopra;

Sig. Visone Michele, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Micri**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società Asd Micri, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Visone Michele** di cui sopra;

Sig. Corrado Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **A.P.D. Sport House Academy**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport and Fun", organizzato dalla "Sport and Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l'Ente di Promozione Sportiva "CSEN", riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società A.P.D. Sport House Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Corrado Massimiliano** di cui sopra;

Sig. Di Martino Gennaro, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **As Parco Città**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, a Tornei non autorizzati con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

La società As Parco Città, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Di Martino Gennaro** di cui sopra;

Sig. Festa Silvio, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Effe Ci Settantasette**, già **Asd Francesco Coco**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS

per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd Effe Ci Settantasette, già Asd Francesco Coco, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Festa Silvio** di cui sopra;

Sig. Vitale Orazio, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Olimpia Santarpino**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd Olimpia Santarpino, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Vitale Orazio** di cui sopra;

Sig.ra Tizzano Federica, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd GT 10 Palla a Centro**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma 1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd GT 10 Palla a Centro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Tizzano Federica** di cui sopra;

Sig. Pisacane Angelo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Marano Calcio**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd Marano Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Pisacane Angelo** di cui sopra;

Sig. Corbisiero Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Sporting Club Pianura**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd Sporting Club Pianura, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Corbisiero Vincenzo** di cui sopra;

Sig.ra Cerrito Maria Rosaria, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Memory Giacomo Caracciolo**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Sport e Fun", organizzato da "Sport&Fun" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo.

La società Asd Memory Giacomo Caracciolo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra **Cerrito Maria Rosaria** di cui sopra;

Sig. Crispino Michele, all'epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza della società **Asd Lions Sport**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C.; anche in violazione dell'art.22, comma1, del CGS per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per l'audizione dal collaboratore della Procura Federale, senza addurre giustificato motivo

La società Asd Lions Sport, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Crispino Michele** di cui sopra;

Sig. Tamburrino Ciro Daniele, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società **Asd Pianura Calcio**, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto e disposto dal C.U. n.1 del 01/07/2020 del S.G.S. della F.I.G.C. per aver consentito, o comunque non impedito l'iscrizione e la partecipazione della predetta società del corso della stagione sportiva 2020-2021, al Torneo "Maued Cup", organizzato dalla "Maued Sport" e non autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C. consentendo, o comunque non impedendo, l'affiliazione della propria compagine ed il tesseramento di propri tesserati con l' Associazione "OPES", riconosciuta dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.;

51) La società Asd Pianura Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. **Tamburrino Ciro Daniele** di cui sopra.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per il Presidente **sig.ra Guaglione Addolorata** della società Asd Madonnelle, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione

per la società **Asd Madonnelle** € 400,00 di ammenda

per il Presidente **sig. Sermino Salvatore** della società Asd Royal Acerrana 2019, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione

per la società **Asd Royal Acerrana 2019** € 400,00 di ammenda

per il Presidente **sig. Vitale Giuseppe** della società Asd Olympia Calcio Aversa, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione;

per la società **Asd Olympia Calcio Aversa** € 400,00 di ammenda.

per il Vice Presidente **sig.ra Sirio Tatiana** della società Asd F.C. Napoli Nord, la sanzione mesi sei (6) di inibizione;

per il Presidente **sig. Rispo Raffaele** della società Asd F.C. Napoli Nord, la sanzione mesi sei (6) di inibizione;

per la società **Asd F.C. Napoli Nord** € 400,00 di ammenda.

per il Presidente **sig. Visone Michele** della società Asd Micri, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione per la società **Asd Micri** € 400,00 di ammenda
per il Presidente **sig. Corrado Massimiliano** della società Asd Sport House Academy, la sanzione mesi sei (6) di inibizione;
per la società **Asd Sport House Academy** € 400,00 di ammenda
per il Presidente **sig. Di Martino Gennaro** della società As Parco Città, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **As Parco Città** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Festa Silvio** della società Asd Effe ci Settantasette, già Asd Francesco Coco, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Effe ci Settantasette, già Asd Francesco Coco** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Vitale Orazio** della società Asd Olimpia Santarpino, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Olimpia Santarpino** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig.ra Tizzano Federica** della società Asd Gt 10 Palla a Centro, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Gt 10 Palla a Centro** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Pisacane Angelo** della società Asd Marano Calcio, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Marano Calcio** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Corbisiero Vincenzo** della società Asd Sporting Club Pianura, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Sporting Club Pianura** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig.ra Cerrito Maria Rosaria** della società Asd Memory Giacomo Caracciolo, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Memory Giacomo Caracciolo** € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Crispino Michele** della società Asd Lions Sport, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Lions Sport**, € 400,00 di ammenda.
per il Presidente **sig. Tamburrino Ciro Daniele** della società Asd Pianura Calcio, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione
per la società **Asd Pianura Calcio** € 400,00 di ammenda.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Osserva il Tribunale Federale Territoriale che l'atto di deferimento della Procura Federale per cui si procede, che è stato avviato a seguito della segnalazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, si basa sostanzialmente sugli atti allegati e trasmessi dal settore giovanile scolastico e su numerosi verbali di audizione dei rappresentanti legali delle società acquisiti da parte della Procura nel corso delle indagini.

Ciò posto, prima di valutare il merito delle singole posizioni delle società deferite, il Tribunale ritiene necessario in via generale e preliminare rilevare che la partecipazione delle società deferite al Torneo "Sport & Fun Young" non può assolutamente emergere e ritenersi provata dalle locandine del predetto Torneo acquisite in atti, dal momento che questi documenti riportano solamente i loghi delle società con i risultati della prima giornata senza che vengano riportate anche le denominazioni delle società partecipanti al Torneo. Va, infatti, osservato che i loghi sono delle pure e libere creazioni delle società sportive, che non hanno alcun riconoscimento ufficiale da parte della FIGC a cui sono affiliate, e che, perciò, non necessariamente devono contenere tutti quegli elementi necessari per la individuazione delle società.

Diverso discorso deve farsi, invece, per l'altro Torneo "Maued Cup", per il quale sono stati acquisiti il regolamento della manifestazione e la copia del calendario. Dall'esame di queste griglie, infatti,

emerge che sono riportati non solo i loghi, ma anche le denominazioni delle società partecipanti al Torneo con i risultati delle gare effettuate e con le indicazioni di quelle ancora da effettuare.

Vero è che, per una evidente agevolazione del compilatore del calendario, le società partecipanti a questo Torneo vengono per lo più indicate senza le sigle che precedono la loro denominazione. In particolare, la sigla "ASD" non compare nelle griglie del calendario per nessuna delle società che pure vengono indicate come partecipanti alla competizione.

Ma la mancanza di una sigla non è sufficiente, da sola, a dimostrare che sia una diversa società quella che ha partecipato al Torneo, anche perché le numerose società che attraverso i propri rappresentanti legali hanno ammesso la partecipazione al Torneo (e si sono avvalse dell'applicazione prima del deferimento delle sanzioni di cui all'art.126 CGS) erano indicate nel calendario senza la sigla ASD, pur risultando questa contenuta nell'atto di affiliazione alla Figc-Lnd.

Il che costituisce, ad avviso di Questo Tribunale, ragionevolmente anche un riscontro esterno all'attendibilità dei documenti acquisiti in relazione alla partecipazione al Torneo di quelle società, la cui denominazione è stata indicata nel calendario senza essere preceduta dalla sigla ASD o da sigle simili.

Fatta questa premessa, vengono valutate le singole posizioni dei deferiti alla luce delle considerazioni enunciate sopra.

1. **Sig.ra Guaglione Addolorata e la società Asd Madonnelle**; in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione Di Fiore Giuseppe delegato dal Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo "Maued Cup". Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l'attenuante prevista dall'art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
2. **Sig. Visone Michele e la società Asd Micri**; in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione il sig. Visone Michele legale ha ammesso la partecipazione della compagine al Torneo "Sport e Fun". Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l'attenuante prevista dall'art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
3. **Sig. Di Martino Gennaro e la società As Parco Città**; in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo "Maued Cup" emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto; peraltro, il rappresentante legale nel corso dell'audizione innanzi alla Procura Federale, alla domanda se la sua compagine avesse partecipato ai Tornei di cui al deferimento, anziché negare, ha risposto con un significativo "non mi ricordo". Per questi deferiti il Tribunale e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
4. **Sig. Vitale Orazio e la società Asd Olimpia Santarpino**; in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo "Maued Cup" emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto; peraltro, il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
5. **Sig.ra Tizzano Federica e la società Asd GT 10 Palla a Centro**; in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo "Maued Cup" emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stata convocata innanzi alla Procura Federale. e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.
6. **Sig. Pisacane Angelo e la società Asd Marano Calcio**; in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo "Maued Cup" emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo.

7. **Sig. Sermino Salvatore e la società Asd Royal Acerrana 2019**; in relazione a questi deferiti va osservato che nei confronti degli stessi va dichiarato non luogo a procedere. Ed invero, il rappresentante legale Sermino Salvatore si è presentato all'audizione richiesta dalla Procura Federale e ha negato di aver mai partecipato ai Tornei organizzati da Sport e Fun e Mauded Cup. Inoltre nelle griglie dei calendari la società in questione viene indicata solo come Royal Acerrana, e quindi mancando non solo la sigla ASD ma anche il "2019", il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Mauded Cup, dal momento che la denominazione ufficiale di questa società affiliata alla F.I.G.C. - L.N.D. è Asd Royal Acerrana 2019.
8. **Sig. Vitale Giuseppe e la società Asd Olympia Calcio Aversa**; in relazione a questi deferiti va osservato che nei confronti degli stessi va dichiarato non luogo a procedere. Ed invero, il rappresentante legale Vitale Giuseppe si è presentato all'audizione richiesta dalla Procura Federale e ha negato di aver mai partecipato ai Tornei organizzati da Sport e Fun e Mauded Cup. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Mauded Cup. In particolare nelle griglie dei calendari la società in questione viene indicata solo come Olimpia Calcio, e invece la società deferita è affiliata alla F.I.G.C. - L.N.D. con la denominazione Asd Olympia Calcio Aversa.
9. **Sig.ra Sirio Tatiana, Sig. Rispo Raffaele e la società Asd Football Club Napoli Nord**; in relazione a questi deferiti, dinnanzi a Questo Tribunale il difensore dei medesimi ha dichiarato che la società non ha mai partecipato al torneo Mauded Cup. Ha, inoltre, precisato che il sig. Rispo Raffaele in data 5/10/2020, quindi in data anteriore alla data del Torneo, era dimissionario dalla carica di presidente e che la denominazione ufficiale della società deferita non corrisponde a quella indicata nelle griglie dei calendari dei Tornei Mauded Cup. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Mauded Cup. Ed invero, dalle griglie dei calendari del Torneo risulta aver partecipato al torneo Mauded Cup, una società con la semplice denominazione di Napoli Nord U13. S'impone, pertanto, la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti dei deferiti, ivi compreso Rispo Raffaele, dal momento che dalla documentazione esibita si evince che il medesimo era dimissionario alla data del 5/10/2020.
10. **Sig. Corrado Massimiliano e la società A.P.D. Sport House Academy** in relazione a questi deferiti, dinnanzi a Questo Tribunale il difensore dei medesimi ha dichiarato che la società non ha mai partecipato al torneo Sport e Fun e comunque a nessun altro torneo non autorizzato. Osserva il Tribunale che alla luce di quanto si è detto nella premessa generale la partecipazione di una società deferita in genere al Torneo Sport e FUN non può essere desunta dalla documentazione acquisita, ove sono rappresentati semplicemente i loghi delle società partecipanti. Il Tribunale ritiene in mancanza, di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport & Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
11. **Sig. Festa Silvio e la società Asd Effe Ci Settantasette (già Asd Francesco Coco)**; in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del Torneo Mauded Cupo, emerge la partecipazione della società TA FRANCESCO COCO, mentre la denominazione della società deferita è attualmente Asd Effe Ci Settantasette. È pur vero che al momento dello svolgimento del torneo la società deferita aveva la denominazione "Asd Francesco Coco Academy SC", ma anche quest'ultima è completamente diversa da quella che appare nelle Griglie calendari, e cioè, TA Francesco Coco. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini

svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per provare la partecipazione della predetta società al Torneo Mauded Cup. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.

12. **Sig. Corbisiero Vincenzo e la società Asd Sporting Club Pianura;** in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del Torneo Mauded Cup non risulta partecipante alcuna società con la denominazione ASD Sporting Club Pianura. Risulta invece una società denominata S.C. Pianura, ma l'abbreviazione SC potrebbe essere ricondotta piuttosto che a Sporting Club a Scuola calcio, trattandosi, di un torneo giovanile. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Mauded Cup. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
13. **Sig.ra Cerrito Maria Rosaria e la società Asd Memory Giacomo Caracciolo;** in relazione a questi deferiti osserva il Tribunale che alla luce di quanto si è detto nella premessa generale la partecipazione di una società deferita al Torneo Sport e Fun non può essere desunta dalla documentazione acquisita, ove sono rappresentati semplicemente i loghi delle società partecipanti. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport & Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
14. **Sig. Crispino Michele e la società Asd Lions Sport;** in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del Torneo Mauded Cup non risulta partecipante alcuna società con la denominazione Asd Lions Sport, bensì una società denominata Lions Soccer. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
15. **Sig. Tamburrino Ciro Daniele e la società Asd Pianura Calcio** in relazione a questi deferiti, dinnanzi a Questo Tribunale il difensore dei medesimi ha in via preliminare eccepito l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 125, comma 2 CGS, e nel merito ha dichiarato che la società non ha mai partecipato al torneo Sport e Fun e comunque a nessun altro torneo non autorizzato. Ha anche aggiunto che l'addebito ascritto è generico atteso che nel deferimento non è indicato neppure il Torneo al quale avrebbe partecipato, violando così il diritto di difesa dei deferiti; ha, infine, allegato un tabulato di tutti i calciatori tesserati nella stagione sportiva 2020-2021 da cui si evince che nella predetta stagione nessun atleta compreso tra gli 8 e i 16 anni risulta tesserato.

Il Tribunale considerata assorbita la questione preliminare sollevata dalla difesa, sulla base del criterio della ragione più liquida, osserva che alla luce di tutto quanto emerso dalla documentazione prodotta dai deferiti vi è la prova che la società Asd Pianura Calcio non ha mai partecipato al torneo Mauded Sport, tanto più che nelle griglie dei calendari del torneo Mauded Sport non viene mai indicata la denominazione della società deferita, bensì società con queste denominazioni: Sc Pianura Rosso u16, Sc Pianura Blu U15, sc Pianura U13, sc Pianura u14. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. **P.Q.M, IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

DELIBERA

di ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:

1. **Sig.ra Guaglione Addolorata**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la **società Asd Madonnelle** € 267,00 di ammenda;

2. **Sig. Visone Michele**, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per la società **Asd Micri** € 267,00 di ammenda;
3. **Sig. Di Martino Gennaro**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la **società As Parco Città** € 400,00 di ammenda;
4. **Sig. Vitale Orazio**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la **società Asd Olimpia Santarpino**; € 400,00 di ammenda;
5. **Sig.ra Tizzano Federica**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la **società Asd GT 10 Palla a centro** € 400,00 di ammenda;
6. **Sig. Pisacane Angelo**, la sanzione di mesi SEI (6) di inibizione e per la **società Asd Marano Calcio** € 400,00 di ammenda;
DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di:
7. **Sig. Sermino Salvatore**, e la **società Asd Royal Acerrana 2019**
8. **Sig. Vitale Giuseppe**, e la **società Asd Olympia Calcio Aversa**
9. **Sig.ra Sirio Tatiana**, **Sig. Rispo Raffaele** e la **società Asd Football Club Napoli Nord**;
10. **Sig. Corrado Massimiliano**, e la **società A.P.D. Sport House Academy**
11. **Sig. Festa Silvio**, e la **società Asd Effe Ci Settantasette**, già **Asd Francesco Coco**;
12. **Sig. Corbisiero Vincenzo**, e la **società Asd Sporting Club Pianura**;
13. **Sig.ra Cerrito Maria Rosaria**, e la **società Asd Memory Giacomo Caracciolo**;
14. **Sig. Crispino Michele**, e la **società Asd Lions Sport**;
15. **Sig. Tamburrino Ciro Daniele**, e la **società Asd Pianura Calcio**.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 21.03.2022

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI il 28 marzo 2022.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli